



Comune di
Monte Carasso

**ORDINANZA MUNICIPALE
CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE**

**EDIZIONE 04.12
ORD.032/LT**

IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

- *Visti gli artt. 107, 109 e 192 LOC,*
- *Visti gli artt. 23 e 24 RALOC*
- *Visto l'art. 38 del regolamento del comune*

d e c r e t a :

Art. 1

Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice.

Art. 2

Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Monte Carasso è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

In caso d'inadempienze a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Art. 3

Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

Art. 4

Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia comunali o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 5

***Entrata in vigore
e abrogazione***

La presente ordinanza entra in vigore 15 ottobre 2011.

PER IL MUNICIPIO DI MONTE CARASSO

il sindaco:

il segretario:

I. Guidotti

L. Tanner

Approvato con RM n. 0189.12.M029

Pubblicata per un periodo di 15 giorni a partire dal 30 aprile 2012.